

## COMUNICATO STAMPA

### Soluzione in vista per uno dei problemi esistenti fra Svizzera e Italia

#### ***Concerne le autorizzazioni doganali per il passaggio alla frontiera di personale alla guida di automobili di proprietà di imprese svizzere***

Le principali associazioni economiche cantonali, ABT – Associazione bancaria ticinese; AITI – Associazione industrie ticinesi; Cc-TI, Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi del cantone Ticino; CATEF – Camera ticinese dell'economia fondiaria e SSIC-TI, Società impresari costruttori sezione Ticino, esprimono soddisfazione per la soluzione di un problema che da tempo causa costi e disagi a molte imprese ticinesi e che riguarda il personale delle imprese che si reca in Italia con un'automobile aziendale, come pure i cittadini svizzeri che risiedono in Italia e che lavorano per un'impresa in Svizzera utilizzando allo stesso modo un veicolo aziendale. In diverse occasioni le associazioni economiche sono intervenute direttamente presso le autorità sia svizzere sia italiane allo scopo di individuare una soluzione ragionevole. Soluzione che recentemente è stata trovata e per la quale bisogna ringraziare sentitamente sia la Direzione del IV Circondario di Lugano dell'Amministrazione federale delle Dogane sia la Direzione regionale per la Lombardia dell'Agenzia delle Dogane, nonché tutti i rispettivi collaboratori coinvolti, per l'opera d'intermediazione e sensibilizzazione dimostrata.

Il raggiungimento di una soluzione ad un problema certamente specifico ma allo stesso tempo gravoso per numerose imprese ticinesi, dimostra altresì una comune quanto reciproca volontà di risolvere i problemi concreti che si pongono.

Più volte in passato diverse imprese ticinesi sono state confrontate ai valichi di frontiera con l'Italia al sequestro temporaneo da parte italiana di veicoli aziendali guidati da personale delle imprese medesime, in transito per ragioni professionali, non in possesso della documentazione richiesta dagli Uffici doganali italiani competenti a livello territoriale. La questione concerne sia i lavoratori frontalieri in possesso di un permesso G (cittadini UE residenti in Italia), sia i cittadini svizzeri residenti in Italia e dipendenti di un'impresa sita sul territorio svizzero che utilizzano un'auto aziendale. Il fermo delle vetture aziendali in dogana ha comportato in più occasioni oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese ticinesi, oltre ad un'importante perdita di tempo destinata al dissequestro delle vetture.

Finora per il transito alle dogane italiane con le vetture aziendali non era sufficiente una normale delega dell'impresa, bensì doveva essere richiesta un'autorizzazione doganale al transito all'Ufficio delle dogane di ogni singola provincia di riferimento. Questa autorizzazione concerne sia la persona che conduce la vettura aziendale nel momento del passaggio alla dogana sia il parco veicoli aziendali utilizzato anche a questo scopo.

Come comunicato ufficialmente negli scorsi giorni dalla Direzione regionale per la Lombardia dell' Agenzia delle Dogane, a seguito degli impegni assunti in occasione della riunione della quarta sessione del Dialogo economico italo-svizzero che ha avuto luogo a Como lo scorso 15 novembre, a partire dal 15 gennaio 2011 verrà utilizzata una nuova procedura standardizzata e semplificata per il rilascio delle autorizzazioni relative al passaggio alla frontiera di personale alla guida di automobili di proprietà di imprese svizzere. In pratica l' autorizzazione rilasciata da un Ufficio delle Dogane sarà considerata valida per tutti i valichi italo-svizzeri della Regione Lombardia, seppur posti sotto la competenza territoriale dei distinti Uffici doganali. La nuova procedura sarà valida per un periodo sperimentale di sei mesi e potrà essere resa definitiva successivamente sulla base dell' esito della sperimentazione. Si confida inoltre che questa procedura possa in seguito trovare applicazione non solo ai valichi di confine con la Lombardia bensì anche con la Regione Piemonte per quanto concerne il cantone Ticino.

Nei prossimi giorni le rispettive associazioni economiche si preoccuperanno di informare le imprese sulla nuova situazione, indicando la documentazione necessaria richiesta per il passaggio ai valichi doganali. Più precisamente, all' Ufficio doganale italiano la persona che utilizza il veicolo aziendale dovrà presentare un' istanza autocertificata dove si dichiara:

- che è dipendente dell' azienda svizzera;
- è in possesso del permesso di lavoro e/o titolare di un contratto di lavoro stipulato con l' azienda svizzera in cui è prevista l' utilizzazione, per motivi di lavoro, di veicoli aziendali;
- non ha precedenti penali e amministrativi in campo doganale e fiscale.

ABT, AITI, Cc-TI, CATEF e SSIC-TI auspicano fortemente che soluzioni fattive e lungimiranti possano ora essere trovate in tempi ragionevoli e certi per tutte le altre questioni e vertenze aperte fra Svizzera e Italia, a cominciare dai problemi nell' interscambio commerciale italo-svizzero derivanti dall' inserimento della Svizzera nelle black list italiane. Le associazioni economiche cantonali intendono mantenere attenzione e impegno costanti sui diversi temi che riguardano in particolare gli scambi economici fra i due paesi, a salvaguardia della professionalità e della capacità competitiva delle numerose imprese dei diversi settori economici della nostra economia.

Lugano, 12 gennaio 2011



A MEZZO E-MAIL

Milano, 10/01/2011

Protocollo: 692/RU

Rif.:

Allegati:

Egr. Sig. Silvio Tognetti  
Direttore del Circondario IV Lugano  
Amministrazione Federale delle Dogane  
Via Pioda 10 – casella postale 5525  
6901 LUGANO (CH)

*silvio.tognetti@ezv.admin.ch*

**OGGETTO:** Autorizzazioni doganali per il passaggio alla frontiera di personale con nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di imprese svizzere.

Egr. Sig. Tognetti,

ho il piacere di comunicarLe che, sulla base degli impegni assunti in occasione della riunione della quarta Sessione del Dialogo Economico Italo-Svizzero, tenutasi a Como il 15/11/2010, è stata definita per gli Uffici di confine territorialmente dipendenti dalla Direzione Regionale per la Lombardia, una nuova procedura standardizzata e semplificata per il rilascio delle autorizzazioni in oggetto.

I principali elementi innovativi e semplificativi della procedura possono così essere sintetizzati.

L'autorizzazione rilasciata da un Ufficio delle Dogane viene considerata valida presso tutti i valichi italo - svizzeri della Regione Lombardia, seppur posti sotto la competenza territoriale di distinti Uffici delle Dogane.

Il soggetto interessato potrà presentare un'istanza *documentata*, allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria, ovvero un'istanza *autocertificata*, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, in cui in particolare dichiarare:

- di essere dipendente della ditta svizzera;

- di essere in possesso del permesso di lavoro e/o titolare di un contratto di lavoro stipulato con la ditta svizzera in cui è prevista l'utilizzazione, per motivi di lavoro, di veicoli aziendali;
- la mancanza di precedenti penali e amministrativi in campo doganale e fiscale.

Nel caso di presentazione dell'istanza autocertificata, la firma del titolare della ditta svizzera o del legale rappresentante della società sulla delega alla guida degli automezzi aziendali, distinti per modello, telaio e targa, non dovrà essere più autenticata.

In caso di variazioni dell'elenco delle automobili aziendali, dovrà essere presentata, per il visto dell'Ufficio, solo una nuova delega/autorizzazione alla guida degli automezzi riportante la situazione aggiornata degli stessi. La suddetta delega costituirà parte integrante dell'autorizzazione, fermi restando i termini di validità temporale della stessa originariamente fissati.

La presentazione dell'istanza potrà avvenire in modalità informatica, con l'utilizzo della posta elettronica certificata diretta alla casella dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

L'autorizzazione rilasciata sarà inviata dall'Ufficio delle Dogane autorizzante al richiedente e, per conoscenza, alla ditta dalla quale lo stesso dipende e proprietaria dei mezzi, nonché agli altri due Uffici delle dogane per opportuna cognizione.

L'autorizzazione, ai sensi della normativa comunitaria (art. 553, par. 2 Reg. CEE n. 2454/93), viene rilasciata con validità massima di ventiquattro mesi.

Si precisa che la nuova procedura sarà adottata dagli Uffici territoriali competenti a partire dal 15 gennaio p.v., per un periodo sperimentale di sei mesi.

Al termine di tale periodo, dopo una valutazione degli esiti della sperimentazione e delle eventuali criticità che dovessero emergere, lo scrivente provvederà a rendere definitiva la procedura stessa.

E' gradita l'occasione per porgerLe i miei più distinti saluti.

*Il Direttore Regionale*  
Firmato Dott. Ing. Michele Branca<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del decreto legislativo 39/1993